



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

2, rue Promis - 11100 Aoste
Tel. 0165/272277
Télécopie -0165/272816
e-mail: u-via@regione.vda.it

Assessorat du Territoire,
de l'Environnement
et des Ouvrages Publics
Assessorato Territorio, Ambiente
e Opere Pubbliche

Direction de l'environnement
Service d'évaluation d'impact sur
l'environnement
Direzione ambiente
Servizio valutazione impatto ambientale

Prot. n. 12330/11A
Vs./Rif.

Aoste,
Aosta, - 18 GIU 2004

Alla Presidenza della Giunta regionale
SEDE

Alla Presidenza del Consiglio regionale
SEDE

Agli Assessorati Regionali
LORO SEDI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
LORO SEDI

Alle Comunità Montane
LORO SEDI

Agli Ordini Professionali
LORO SEDI



OGGETTO: L.R. n. 14 del 18 giugno 1999 ("Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"). Precisazioni in merito all'applicazione dell'art. 10, comma 6 e comma 7.

La normativa regionale inerente la disciplina della procedura della valutazione di impatto ambientale (L.R. n. 14 del 18 giugno 1999), nell'art. 10, comma 6 e 7 recita quanto segue:

Art. 10, comma 6:

"non sono sottoposti alle procedure di VIA i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di adeguamento funzionale e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono. Non sono altresì sottoposti alla procedura di VIA i lavori di somma urgenza e le opere urgenti e indifferibili ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche)."

Art. 10, comma 7:

"Nel caso in cui l'intervento, o l'opera, siano o possano configurarsi come parte di un programma più ampio, funzionalmente unitario, deve essere sottoposto alla procedura di VIA il programma generale."

Con la presente, pertanto, si intendono fornire alcune precisazioni in merito alla corretta applicazione dell'articolo citato, in particolare in riferimento agli interventi relativi a varianti di fabbricati, e alle attività di sistemazioni agrarie.

In primo luogo si ricorda che gli interventi assimilabili alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici non necessitano di procedura VIA, e che al fine di facilitare l'identificazione degli stessi si può fare riferimento alla legge regionale del 6 aprile 1998 n.11, in particolare alle definizioni contenute nell'Allegato A approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 2515 del 26 luglio 1999 (Approvazione di disposizioni attuative previste all'art. 52).

Per quanto concerne, invece, gli ampliamenti volumetrici dei fabbricati (e quindi interventi non rientranti nelle categorie sopraindicate) questi rappresentano varianti sostanziali, comportanti, quindi, sempre la sottoponibilità alla procedura di VIA solo nel caso in cui l'incremento sia superiore al 30 % della volumetria fuori terra originaria. Al di sotto di tale incremento percentuale lo stesso sarà oggetto di valutazione puntuale. Si precisa che con il termine di volumetria originaria si intende quella all'atto di realizzazione del fabbricato, se successivo all'entrata in vigore della prima normativa regionale sulla VIA (4 marzo del 1991), oppure quella presente in tale data se trattasi di un fabbricato preesistente. Pertanto, gli eventuali successivi incrementi volumetrici andranno considerati in relazione al volume originario di cui sopra e sommati fra loro.

Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione agraria globale, comprensivi quindi di molteplici attività agricole (viabilità rurale, sistemazione terreni, impianti di irrigazione a pioggia, ecc.), in quanto incidenti in maniera significativa sull'aspetto paesaggistico del territorio, essi sono da considerarsi necessariamente funzionalmente unitari (alla luce del comma 7, dell'art. 10 della legge sulla VIA), e pertanto devono essere sottoposti alla procedura di VIA come progetto unitario.

Nella stessa misura, nel caso in cui la progettazione preveda la realizzazione di una rete viabile rurale consistente in varie piste agricole singolarmente inferiori come lunghezza ai limiti previsti nella normativa VIA, se le stesse rientrano in un programma funzionalmente unitario devono essere valutate globalmente (si sommano i vari tratti).

Infine, si precisa che con il termine di "dissodamenti" di cui alla lettera b), categoria "Agricoltura e zootecnia dell'Allegato A, e lettera c), categoria "Agricoltura e zootecnia dell'Allegato B, si ritiene debbano essere ricompresi tutti gli interventi di movimentazione di terreno non superficiali (quindi assimilabili agli interventi di "scotico, scasso, riempimento e scavo di sbancamento"), mentre sono escluse da questa voce le attività di spietramento, decespugliamento e livellamento.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

IL CAPO-SERVIZIO
Dott. Paolo BAGNOD

L'ASSESSORE
Dott. Alberto CERISE